

Sent. n. 98/2026 pubbl. il 05/05/2026

Cron. n. : 2193/2026

Rep. n. 141/2026 del 05/05/2026

LIQ. CONTR. 50/2026 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile – Diritto della crisi e dell'insolvenza, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott. Fabio D'Amore	Giudice rel.
dott. Silvia Saltarelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento iscritto al n. 97-1/2026 R.G., promosso da

**VISONA' ELENA** (C.F.: VSNLNE77L63L551X), con l'assistenza dell'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, in persona del Gestore, dott.ssa Silvia Campana;

**RICORRENTE**

\*\*\*\*\*

Letto il ricorso depositato da parte ricorrente, per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi, in data 25.3.2025 per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio ex art. 268 e segg. CCII;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

rilevato che la ricorrente svolge attività di lavoro subordinato e risulta socia accomandataria di [REDACTED] ed amministratore unico di altre due società [REDACTED] S.r.l.), entrambe inattive, ed è pertanto assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata;

rilevato che la ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere



che la ricorrente si trovi in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché può essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata;

ritenuto di escludere dal patrimonio di liquidazione il ciclomotore targato [REDACTED] trattandosi dell'unico mezzo di locomozione di proprietà della ricorrente;

ritenuto che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, essendo prevista la liquidazione anche di un attivo in via di maturazione (esemplificando crediti retributivi, trattamenti pensionistici), fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272, comma 3, CCII nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori;

P. Q. M.

**dichiara** l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **VISONA' ELENA** (C.F.: VSNLNE77L63L551X);

**nomina** Giudice Delegato il **dott. Fabio D'Amore**;

**nomina** Liquidatore la **dott.ssa Silvia Campana**;

**dispone** che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

**dispone** che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile del ricorrente (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio);

**ordina** al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

**asigna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

**ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del ciclomotore targato [REDACTED] con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

**dispone** che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga:  
- inserita nel sito internet del Tribunale;



37/12

Sent. n. 98/2026 pubbl. il 05/05/2026

Cron. n. : 2193/2026

Rep. n. 141/2026 del 05/05/2026

- pubblicata nel Registro delle Imprese;
- trascritta nei competenti Registri (in presenza di beni immobili o beni mobili registrati);
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

**dispone** la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR n. 115/2002;

Così deciso in Vicenza, il 23.4.2026

IL GIUDICE EST.  
Dott. Fabio D'Amore

IL PRESIDENTE  
Dott. Giuseppe Limitone



